



This project was funded by
the European Union's Justice
Programme (2014-2020)
GA 101008326



StrEnghTen Lay and honorary judges European CompeTencies

IL DIRITTO AL RISPETTO DELLA VITA PRIVATA E FAMILIARE (N. Faiola)



This content represents the views of the
author only and is his/her sole responsibility.
The European Commission does not accept
any responsibility for use that may be made
of the information it contains.



Partners

- ❖ Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
- ❖ Concilium Schlichtung und Beratung GmbH
- ❖ Union Européenne des Magistrats statuant en matière Commerciale
- ❖ Associazione Nazionale Giudici di Pace
- ❖ FB European Consulting



Supported by: European Network of Associations of Lay Judges





Articolo 7 CDFUE

Rispetto della vita privata e della vita familiare

«Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni» .



Questa disposizione, seppur con una breve formulazione, sancisce quattro diritti umani fondamentali che insieme salvaguardano la nostra riservatezza contro indebite intrusioni da parte di individui e delle autorità statali.

L'art. 7 della Carta dell'UE tutela, infatti:

- ▶ la nostra **identità e autonomia** personale;
- ▶ il nostro diritto di vivere in **famiglia**;
- ▶ il nostro **appartamento o la nostra casa**;
- ▶ la segretezza della **nostre comunicazioni** con altri individui.



Articolo 8 CEDU

Diritto al rispetto della vita privata e familiare

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della **propria corrispondenza**.
2. **Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.**



Articolo 52 (3) CDFUE

Portata e interpretazione dei diritti e dei principi

3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa.



Articolo 6 TUE

1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea** del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che **ha lo stesso valore giuridico dei trattati**. Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati.

I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni.

2. L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati.

3. I diritti fondamentali, garantiti dalla **Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo** e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione **in quanto principi generali**.



LA TUTELA DELLA VITA PRIVATA E FAMILIARE E LE INTERAZIONI CON GLI ALTRI DIRITTI

Il diritto alla vita privata e familiare si articola in diverse forme. Tale diritto è tutelato principalmente attraverso fonti secondarie, ma è esplicitamente affermato nell'art. 7 CDFUE.

Tale diritto rappresenta una limitazione all'ingerenza - sulla persona - che può derivare dall'adozione di leggi europee.

La tutela della **vita privata** è strettamente connessa al:

- ▶ Diritto alla tutela del dato personale;
- ▶ Rispetto del proprio orientamento sessuale;

La tutela della **vita familiare** è strettamente connessa al:

- ▶ Diritto del minore;
- ▶ Diritto a sposarsi e diritto a fondare una famiglia;
- ▶ Tutela della vita familiare e professionale



IL DIRITTO AL RISPETTO DELLA VITA PRIVATA

La nozione di «vita privata» è già stata elaborata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo e poi mutuata nell'ordinamento dell'Unione.

È una nozione ampia, non soggetta ad una definizione esaustiva. Essa può comprendere l'integrità fisica e morale della persona e può, dunque, includere numerosi aspetti dell'identità di un individuo.

Il diritto al rispetto della «vita privata» implica che ciascuno possa stabilire, in sostanza, la propria identità.



Articolo 8 CDFUE

Protezione dei dati di carattere personale

- 1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.*
- 2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica.*
- 3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.*



COSA SONO I DATI PERSONALI?

Il Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR 679/2016)

Il dato personale deve essere inteso come “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile”.

Sono, quindi, quattro gli elementi che connotano la definizione di dato personale:

- ▶ “qualsiasi informazione”;
- ▶ “riguardante”;
- ▶ “persona fisica”;
- ▶ “identificata o identificabile”.

RIGUARDANTE: l'informazione è riferibile ad una persona quando con essa può essere facilmente stabilita una relazione (es. fascicolo processuale).

IDENTIFICABILE: una persona non direttamente identificata ma che può essere distinta dalle altre. “Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale e sociale”.



Sentenza CGUE, Google Spain (13 maggio 2014, causa C-131/12)

I diritti fondamentali dell'interessato di cui all'art. 7 e 8 CDFUE prevalgono, in linea di principio, sia sull'interesse economico del gestore del motore di ricerca sia sull'interesse del pubblico ad accedere all'informazione. Tale prevalenza, tuttavia, non sussiste nel caso in cui l'ingerenza nei diritti fondamentali dell'interessato è giustificata dall'interesse preponderante del pubblico ad avere accesso alle informazioni su di lui per il ruolo che ricopre nella vita pubblica.

*“Dato che l'interessato può, sulla scorta dei suoi diritti fondamentali derivanti dagli articoli 7 e 8 della Carta, chiedere che l'informazione in questione non venga più messa a disposizione del grande pubblico in virtù della sua inclusione in un siffatto elenco di risultati, **i diritti fondamentali** di cui sopra **prevalgono**, in linea di principio, **non soltanto sull'interesse economico del gestore del motore di ricerca**, ma anche **sull'interesse di tale pubblico ad accedere all'informazione** suddetta in occasione di una ricerca concernente il nome di questa persona. Tuttavia, così non sarebbe qualora risultasse, per ragioni particolari, come il ruolo ricoperto da tale **persona nella vita pubblica**, che l'ingerenza nei suoi diritti fondamentali è giustificata **dall'interesse preponderante del pubblico suddetto** ad avere accesso, in virtù dell'inclusione summenzionata, all'informazione di cui trattasi”.*



Sentenza CGUE, Volker und Markus Schecke GbR (9 novembre 2010, cause riunite C-92/09 e C-93/09)

"... che il rispetto del diritto alla riservatezza con riguardo al trattamento dei dati personali, riconosciuto dagli articoli 7 e 8 della Carta, si riferisce a qualsiasi informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile. Pertanto [...] le **persone giuridiche possono rivendicare la protezione**, ai sensi del diritto dell'UE, dei dati solo nella misura in cui il titolo ufficiale della **persona giuridica identifica una o più persone fisiche**. Qui, il nome della persona giuridica identifica direttamente le persone fisiche che sono i suoi partner.

Ciononostante, ritiene la Corte che la pubblicazione dei dati, in questo caso è lecita in quanto espressamente prevista dal Regolamento. Soddisfa il requisito di **interesse generale perché la pubblicazione ha lo scopo di aumentare la trasparenza riguardo all'uso dei fondi PAC e alla sana gestione finanziaria**.



TUTELA DELLA VITA PRIVATA E ORIENTAMENTO SESSUALE

I cittadini europei possono legittimamente invocare il diritto alla riservatezza anche con riguardo ai rapporti di coppia e al loro orientamento sessuale.

La Corte di giustizia, nella sua giurisprudenza, nella sentenza *Coman* (sentenza del 5 giugno 2018, causa c-673/16) ha affermato che «**il rapporto che lega una coppia omosessuale rientra nella nozione di “vita privata”**».



Sentenza CGUE, A, B e C contro *Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie* (2 dicembre 2014, cause riunite C-148/13 a C-150/13)

“la Corte ha precisato che le domande poste dalle autorità concernenti *i dettagli delle pratiche sessuali del ricorrente devono considerarsi contrarie ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta* e, nello specifico, al diritto al rispetto vita privata sancita dall’articolo 7 CDFUE. Secondo la CGUE, la stessa disposizione deve essere interpretata anche nel senso che osta alla richiesta, da parte delle autorità, *di fornire prove dimostranti l’esecuzione da parte del richiedente asilo di atti omosessuali oppure di prove necessarie a stabilire la sua omosessualità o la produzione da parte sua di filmati*”- → LIMITI ALLA VALUTAZIONE DELL’ORIENTAMENTO SESSUALE.



Sentenza CGUE, *F v. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal* (5 ottobre 2017, causa C-473/16)

La CGUE ha stabilito che *le perizie* che consentono alle autorità nazionali di valutare meglio una domanda di protezione internazionale *devono essere coerenti con i diritti fondamentali garantiti dalla Carta* dei diritti fondamentali dell'Unione europea, come il diritto al rispetto della dignità umana e il diritto al rispetto della vita privata e familiare. *Pertanto, alcune forme di perizia, possono rivelarsi utili per la valutazione dei fatti e delle circostanze esposte nella domanda e possono essere redatte senza pregiudicare i diritti fondamentali del richiedente asilo. Tuttavia, un'autorità accertante non può basare la propria decisione esclusivamente sulle conclusioni di una perizia e non può essere vincolata dalla conclusione della relazione. → Ammissibilità DELLA PERIZIA.*



TUTELA DELLA VITA FAMILIARE E DIRITTO DEI MINORI

La tutela della vita familiare è intrinsecamente connessa con i diritti dei minori.

Questi ultimi in quanto membri della famiglia, saranno titolari, non solo delle disposizioni che tutelano i minori, ma anche di un proprio diritto alla vita familiare. In sostanza i minori sono destinatari di una doppia tutela, una relativa al loro status, l'altra connessa al loro rapporto con la famiglia.



Articolo 24 CDFUE

Diritti del minore

- 1. I minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione. Questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.*
- 2. In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente.*
- 3. Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.*



Sentenza CGUE, Baumbast e R (17 settembre 2002, causa C-413/99)

Il **concetto di genitore-figlio** e il rapporto tra loro è cambiato e si è evoluto. L'esempio è la sentenza *Baumbast* sulla situazione di una famiglia “mista”. Valutando la totalità della situazione, la Corte non ha operato una distinzione tra i bambini in base alla loro relazione biologica con i ricorrenti. Di conseguenza, la figlia non biologica della signora Baumbast, cittadina colombiana, è stata trattata allo stesso modo della figlia biologica della coppia Baumbast, di nazionalità sia tedesca.

In caso contrario, sarebbe stato violato il diritto alla libera circolazione del cittadino dell'Unione e dei suoi familiari.

Pertanto, il concetto di famiglia non si limita alla famiglia biologica, ma include anche i figliastri come parte di una seconda unione.



Sentenza CGUE, *Depesme e Kerrou* (15 dicembre 2016, cause riunite da C-401/15 a C-403/15)

la Corte ha affermato che, in materia di benefici sociali transfrontalieri, **un figlio che fa parte di una famiglia ricostituita può essere considerato come figlio del genitore acquisito**. In tale ambito, il legame di filiazione non si definisce sotto il profilo giuridico, bensì sotto il profilo economico, nel senso che chi ha, quale genitore acquisito, un lavoratore migrante può rivendicare un beneficio sociale allorché lo stesso contribuisca, di fatto, al suo mantenimento.



TUTELA DELLA VITA FAMILIARE E IL DIRITTO DI SPOSARSI E FONDARE UNA FAMIGLIA

il diritto di sposarsi impone di analizzare cosa si intenda per **coniuge nel diritto dell'Unione europea**. La nozione si è evoluta nel corso del tempo e con essa anche la giurisprudenza della CGUE.

Inizialmente, l'approccio europeo è rimasto relativamente prudente e tradizionale.

Secondo la sentenza Reed (sentenza del 17 aprile 1985, causa 59/85), il concetto di “coniuge” è limitato in linea di principio e, “in assenza di qualsiasi indicazione di uno sviluppo sociale generale” il termine si riferisce al solo **rapporto coniugale matrimoniale tra uomo e donna. Il vincolo matrimoniale, quindi, gioca un ruolo decisivo nel discorso giuridico, anche prevalendo su altri interessi contrastanti.**

In particolare, come chiarirà in seguito la giurisprudenza, una volta contratto **matrimonio non importa se il coniuge è psicologicamente legato per rivendicare la protezione dei legami familiari** ai sensi del diritto dell'Unione. In un primo momento, quindi, la Corte ha fornito una definizione tradizionale e formale di vincolo matrimoniale che non prendeva in considerazione i vincoli diversi dal matrimonio.

Successivamente, **la Direttiva 2004/38/CE** sul diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, ha esteso la nozione di coniuge riconoscendo come tale anche **coloro che siano legati in altri tipi di unioni non necessariamente matrimoniali, ma a condizione che la tipologia di rapporto sia riconosciuta nello Stato ospitante come equivalente al matrimonio.**



Sentenza CGUE, *Grant/South West Trains* (17 febbraio 1998, causa C-249/96)

In questa sentenza emerge il rifiuto della Corte di estendere l'ambito di applicazione dell'articolo 141 CE e della direttiva sulla parità retributiva alla discriminazione fondata sull'orientamento sessuale.

Questo rifiuto **ha impedito alle coppie dello stesso sesso di beneficiare del pagamento delle prestazioni familiari dei dipendenti.**



Sentenza CGUE, *D e Svezia/Consiglio* (31 maggio 2001, cause riunite C-122/99 P e C-125/99)

La CGUE ha ritenuto che **le relazioni tra persone dello stesso sesso, anche se legalmente registrate secondo le leggi nazionali, dovessero restare distinte dal matrimonio** e non potessero essere trattate allo stesso modo del matrimonio tradizionale.

Rilevando incidentalmente che **«secondo la definizione generalmente accettato dagli Stati membri, il termine «matrimonio» designa l'unione tra due persone di sesso opposto»**



Sentenza CGUE, *Coman e a.* (5 giugno 2018, causa C-673/16)

In questa sentenza la CGUE è tornata sulla **nozione di “coniuge” ai sensi del diritto dell’Unione**, ritenendo che la nozione fosse da intendersi come, a prescindere dal genere, “una persona unita ad un’altra persona da vincoli di matrimonio” affermando inoltre che “il termine “coniuge” ai sensi della direttiva 2004/38 è neutrale rispetto al genere e può quindi comprendere il coniuge omosessuale del cittadino dell’Unione interessato”.



Sentenza CGUE, V.M.A. contro Stolichna obshtina (14 dicembre 2021, causa C-490/20)

l'art. 21, par. 1, TFUE sancisce il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Tuttavia, tale diritto non sarebbe pienamente esercitabile se il cittadino europeo non potesse circolare insieme ai propri familiari, tanto più quando il legame familiare è formalizzato e riconosciuto da uno Stato europeo. Nel caso di specie, in forza del matrimonio riconosciuto dalla legge spagnola, **tutti gli Stati membri devono riconoscere V.M.A e K.D.K quali madri della bambina, con il diritto/dovere di accompagnarla in qualunque parte del suolo europeo.**

La sentenza della Corte, come già era accaduto con la causa Coman, rende recessivo il rispetto dell'identità nazionale degli Stati membri rispetto alla tutela dei diritti garantiti dal TFUE e, soprattutto, dei diritti fondamentali della persona.

Nello specifico, il rifiuto dell'autorità bulgara di fornire il certificato di nascita, e la conseguente negazione di un documento di riconoscimento, avrebbe violato il diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall'art. 7 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU).



Articolo 33 CDFUE

Vita familiare e vita professionale

- 1. È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale.*
- 2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni persona ha il diritto di essere tutelata contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un figlio.*



LIMITAZIONI ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DELLA CARTA DI NIZZA

Articolo 52 (1) CDFUE

1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono **essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà**. Nel rispetto del **principio di proporzionalità**, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano **necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui**.



CONDIZIONI E CRITERI PER LA LIMITAZIONE DEI DIRITTI PREVISTI NELLA CDFUE

- La riserva di legge
- Il rispetto del contenuto essenziale dei diritti e libertà
- La rispondenza a finalità di interesse generale
- Il rispetto dei diritti e delle libertà altrui
- La necessità delle misure restrittive e il rispetto del principio di proporzionalità



1) LA RISERVA DI LEGGE

- Nell'ambito dell'Unione europea non esiste una qualificazione formale di atti come “leggi”, ma solo come “**atti legislativi**”;
- Il riferimento è alle procedura legislativa ordinaria prevista agli **artt. 289 e 294 TFUE**;
- Integra la riserva di legge anche un **accordo internazionale** tra l'UE e un Paese terzo
- La CGUE stabilisce anche dei **requisiti sostanziali** della riserva di legge ispirandosi ai criteri sanciti dalla Corte EDU: la limitazione deve essere **accessibile e prevedibile**;
- La CGUE stabilisce anche **criteri procedurali** per imporre limitazioni ai diritti. Es. caso *Petar Dzivev*.



Sentenza CGUE, *Procedimento penale a carico di
Petar Dzivev et al.,
(17 gennaio 2019, causa C-310/16)*

«...una limitazione alla vita privata, tutelata dall'art. 7 CDFUE, come quella derivante da intercettazioni telefoniche, vada considerata come non prevista dalla legge, quindi non conforme alla riserva di cui all'art. 52, par. 1 della stessa Carta, qualora la relativa autorizzazione sia stata concessa da un giudice non competente ai sensi della legislazione nazionale, anche laddove tali intercettazioni costituiscano l'unica fonte di prova per il perseguimento di reati relativi alle frodi IVA».



2) IL RISPETTO DEL CONTENUTO ESSENZIALE DEI DIRITTI E DELLE LIBERTÀ

Il requisito non è stato oggetto di grande applicazione giurisprudenziale e raramente approfondito dalla dottrina. Questo principio non consente a che una limitazione comprima profondamente il diritto tanto da «svuotare il diritto in questione del suo significato»



Sentenza CGUE, Maximillian Schrems c. Data Protection Commissioner (6 ottobre 2015, causa C-362/14)

«... una normativa che non prevede alcuna possibilità per il singolo di avvalersi **di rimedi giuridici** al fine di accedere a dati personali che lo riguardano, oppure di ottenere la rettifica o la soppressione di tali dati, **non rispetta il contenuto essenziale del diritto fondamentale ad una tutela giurisdizionale effettiva**, quale sancito all'articolo 47 della Carta. Infatti, l'articolo 47, primo comma, della Carta esige che ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati abbia **diritto ad un ricorso effettivo dinanzi ad un giudice**, nel rispetto delle condizioni previste in tale articolo » .



3) LA RISPONDENZA DELLA LIMITAZIONE A FINALITÀ DI INTERESSE GENERALE

Spiegazione relativa all'art. 52 (1)

“[i]l riferimento agli interessi generali riconosciuti dall’Unione comprende sia gli obiettivi citati nell’articolo 3 del trattato sull’Unione europea sia altri interessi tutelati da disposizioni specifiche dei trattati come l’articolo 4, paragrafo 1 del trattato sull’Unione europea e gli articoli 35, paragrafo 3, 36 e 346 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea”.



Articolo 3 TUE

1. L'Unione si prefigge di **promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli**.
2. L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, **in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone** insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima.
3. L'Unione instaura un **mercato interno**. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico.

L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e **promuove la giustizia e la protezione sociali**, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore.

Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri.

Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.

4. L'Unione istituisce un'unione economica e monetaria la cui moneta è l'euro.
5. Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite.
6. L'Unione persegue i suoi obiettivi con i mezzi appropriati, in ragione delle competenze che le sono attribuite nei trattati.



Sentenza CGUE, *J. N. c. Staatssecretaris van
Veiligheid en Justitie*
(15 febbraio 2016, causa C-601/15)

La Corte di giustizia ha riconosciuto che: *«la tutela della sicurezza nazionale e dell'ordine pubblico integrano un interesse generale meritevole di tutela e che può fondare, in astratto, misure restrittive di diritti e libertà garantiti dalla Carta di Nizza».*



Art. 15 direttiva e-privacy

L'articolo prevede la possibilità da parte degli Stati membri di derogare i diritti degli utenti di un servizio di telefonia laddove la restrizione introdotta *«costituisca, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE, una misura necessaria, opportuna e proporzionata all'interno di una società democratica per la **salvaguardia della sicurezza nazionale** (cioè della sicurezza dello Stato), della **difesa, della sicurezza pubblica; e la prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati**»*.



4) IL RISPETTO DI DIRITTI E LIBERTÀ ALTRUI

La Corte di giustizia ritiene che tale criterio possa essere valutato solo in concreto, misurando in che termini l'attribuzione di una prerogativa ad un individuo rechi pregiudizio per le posizioni degli altri.



Sentenza CGUE, *J. McB. c. L. E.*, (5 ottobre 2010, causa C-400/10)

«(...) per accertare la liceità del **trasferimento di un minore, il quale sia stato condotto in un altro Stato membro dalla madre, il padre naturale deve avere il diritto di rivolgersi al giudice nazionale competente, prima del trasferimento, per chiedere che gli venga conferito un diritto di affidamento del figlio**, il che costituisce l'essenza medesima del diritto di un padre naturale ad una vita privata e familiare in un tale contesto».

«(...) il fatto che il padre naturale non sia, a differenza della madre, automaticamente titolare di un diritto di affidamento del minore ai sensi dell'art. 2 del regolamento n. 2201/2003 non pregiudica il contenuto essenziale del suo diritto alla vita privata e familiare, purché sia assicurato il diritto enunciato al punto [testé citato] della presente sentenza»



5) NECESSITÀ DELLE MISURE RESTRITTIVE E IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ

La Corte di giustizia **non fornisce una definizione di necessità** delle misure e del principio di **proporzionalità**. Spesso, nell'esercizio del proprio sindacato, la CGUE procede ad una valutazione piuttosto succinta di questi parametri. È possibile tuttavia ricavarne una definizione.

È necessaria la misura restrittiva quando senza di essa non sia possibile realizzare un interesse generale dell'Unione.

È proporzionata una misura restrittiva allorché la realizzazione dell'interesse che si intende realizzare non comporti un ingiustificato sacrificio dell'interesse ad esso contrapposto.



Sentenza CGUE, F c. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, (25 gennaio 2018, causa C-473/16)

In questa ipotesi la Corte rinvia al giudice nazionale la valutazione di necessità e proporzionalità, pur fornendo qualche indicazione.

«(...) si deve sottolineare che il carattere appropriato di una **perizia come quella di cui trattasi nel procedimento principale può essere ammesso solo se quest'ultima è fondata su metodi e principi sufficientemente affidabili** alla luce degli standard riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale. Si deve rilevare al riguardo che, se è vero che non spetta alla Corte pronunciarsi su tale questione, che risulta, comportando una valutazione dei fatti, di competenza del giudice nazionale, **l'affidabilità di tale perizia è stata fortemente contestata dai governi francese e dei Paesi Bassi, nonché dalla Commissione**» .

«**Occorre inoltre tenere conto, al fine di valutare la gravità dell'ingerenza costituita dall'esecuzione e dall'utilizzo di una perizia psicologica come quella di cui al procedimento principale, del principio 18 dei principi di Yogyakarta sull'applicazione del diritto internazionale in materia di diritti umani in tema di orientamento sessuale e di identità di genere, a cui hanno fatto riferimento i governi francese e dei Paesi Bassi, che precisa, in particolare, che nessuno può essere costretto a subire una qualsiasi forma di test psicologico a causa del suo orientamento sessuale o della sua identità di genere**».



Sentenza CGUE, *Digital Rights Ireland* (8 aprile 2014, cause riunite C-293/12 - C-594/12)

La Corte di giustizia ha affermato che: «le restrizioni alla tutela dei dati personali devono essere limitate allo **stretto necessario** alla luce degli articoli 7 e 8, par. 1 della Carta dei diritti fondamentali. Pur se in principio finalizzate alla lotta alla criminalità grave, in particolare alle forme di criminalità organizzata e terrorismo, **le misure di conservazione dei dati previste sono di carattere intrusivo e generalizzato**, tanto **da applicarsi anche a soggetti privi di legami** con indagini penali in corso, senza che a fronte siano peraltro previste adeguate garanzie per il trattamento e la gestione dei dati in questione con un'ingerenza nei diritti fondamentali protetti non regolata da norme sufficientemente chiare e precise».

Pertanto, la Direttiva 2006/24, è stata considerata invalida, in quanto **«(...) il legislatore dell'Unione ha ecceduto i limiti imposti dal rispetto del principio di proporzionalità alla luce degli articoli 7, 8 e 52, paragrafo 1, della Carta»**.



Contacts

**Host Organization(s)
Responsible(s)**

Università degli Studi della Campania «Luigi Vanvitelli»
Dott.ssa Nina Faiola
nina.faiola@unicampania.it

SELECT



[SelectEUproject](#)



[EUprojectSELECT](#)



[@select_eu_project](#)

www.selectproject.eu

admin@selectproject.eu